

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI DI AMMISSIONE O DINIEGO DEL CREDITO D'IMPOSTA

art. 10, comma 1-ter, D. L. n. 138/2002

Le istanze di ammissione al credito di cui agli artt. 10 e 11 del D.L. n. 138/2002, trasmesse per via telematica attraverso il servizio Entratel o via Internet all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, vengono rigorosamente ordinate, in modo automatico, secondo il criterio cronologico di avvenuta ricezione dell'istanza da parte dei medesimi servizi telematici.

Seguendo tale ordine progressivo verrà effettuato in via automatica il controllo di capienza dei crediti richiesti rispetto ai limiti massimi di finanziamento disponibili.

Per ciascuna istanza trasmessa, il servizio telematico Entratel o Internet cui il richiedente ha fatto ricorso emette una comunicazione che certifica:

- La data dell'avvenuta presentazione dell'istanza
- L'ammissione o il diniego del credito richiesto rispetto ai limiti di finanziamento disponibili al momento in cui la richiesta viene esaminata

La comunicazione del Centro operativo di Pescara conterrà quindi, per ciò che attiene le informazioni di ricezione:

- la data e l'ora di ricezione dell'istanza;
- i dati del soggetto che propone l'istanza e dell'eventuale intermediario che ne cura la trasmissione telematica;
- l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili dichiarati e dei relativi crediti d'imposta richiesti;

per ciò che attiene le informazioni di ammissione o diniego:

- il numero progressivo attribuito automaticamente all'istanza;
- l'accettazione o il diniego dell'istanza .

Le modalità tecniche inerenti la trasmissione telematica delle comunicazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, sono disciplinate dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.